

Ricercato in Italia, pacificamente in Ticino: come mai?

Risposta del 25 giugno 2019 all'interpellanza presentata il 19 giugno 2019 da Fiorenzo Dadò e Giorgio Fonio

Gli interpellanti si attengono al testo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Poiché il diretto interessato non si è mai espresso pubblicamente sul proprio caso per motivi di riservatezza e di segreto d'ufficio non è possibile rispondere puntualmente in merito alla fattispecie concreta, oggetto dell'interpellanza. In entrata è importante rilevare come lo straniero oggetto del presente atto parlamentare non abbia ottenuto il permesso di soggiorno in Ticino, bensì da un'altra Autorità cantonale (nello specifico dal Cantone Argovia nel 2016 con scadenza nel 2021).

In termini generali si osserva che il permesso di soggiorno per i cittadini UE/ALS ottenuto in un altro Cantone ha validità su tutto il territorio nazionale. Al momento di un trasferimento in un altro Cantone, lo straniero notifica all'Autorità del nuovo Cantone l'avvenuto cambio d'indirizzo e di Cantone in modo che i dati del permesso possano essere aggiornati. Considerata la validità del permesso in tutta la Svizzera, di principio il cambiamento risulta essere una mera formalità. In ogni caso è prassi nel nostro Cantone richiedere gli atti concernenti la pratica della persona straniera al Cantone di provenienza, ma occorre dire che non sempre gli altri Cantoni danno debitamente seguito a questa richiesta: talvolta l'incarto è rimesso in forma parziale. A ogni buon conto, se da questi dovessero emergere elementi che mettono in dubbio il diritto di soggiorno della persona straniera o se a seguito dell'avvenuto trasferimento l'Ufficio della migrazione dovesse avere notizia che il cittadino straniero ha interessato le Autorità dell'ordine pubblico, nei suoi confronti è avviata una serie di verifiche e di approfondimenti per capire se le condizioni alla base del rilascio del permesso ottenuto sono ancora date.

La presenza di problemi concernenti l'ordine e la sicurezza pubblici possono quindi giustificare anche la richiesta del casellario giudiziale estero. A seconda degli esiti di tale esame, l'Ufficio della migrazione prende le debite misure conformemente alle disposizioni legali e alla giurisprudenza in materia. Nei casi gravi, se vi sono gli estremi, il permesso può essere revocato. La decisione di revoca è impugnabile finché non è cresciuta in giudicato e quindi la persona può continuare a lavorare e soggiornare in Ticino. Occorre inoltre specificare che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e l'Ufficio della migrazione si assistono vicendevolmente comunicando, il primo, l'erogazione di prestazioni assistenziali in favore di cittadini stranieri e, il secondo, le decisioni cresciute in giudicato di revoca o di diniego del permesso di soggiorno. In conclusione si osserva che un permesso rilasciato in un altro Cantone può poi essere revocato dalle Autorità ticinesi.

Rispondiamo come segue alle domande dell'interpellanza.

1. *Il 42enne cittadino italiano, di cui sopra, era in possesso di un permesso di soggiorno? Se sì, di che tipo?*

Il permesso di soggiorno è stato rilasciato dalle Autorità argoviesi nel 2016.

2. *Quale è stato l'iter (date incluse) che ha portato alla concessione del permesso di soggiorno?*

Non è possibile rispondere visto che non è stata l'Autorità cantonale ticinese a rilasciare il permesso.

3. *Vi sono state delle segnalazioni all'attenzione del Dipartimento delle istituzioni (DI) quando il 42enne ha fatto richiesta per ottenere gli aiuti sociali? Se sì, come sono state trattate?*

Come precedentemente illustrato, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento comunica spontaneamente il versamento di prestazioni assistenziali a stranieri, per cui vi è un obbligo legale. Bisogna dire che fino alla crescita in giudicato di una decisione di diniego o di revoca del permesso, la presenza sul nostro territorio della persona straniera è legittimata e quindi non le possono essere negati gli aiuti sociali. I tempi tecnici delle vie ricorsuali contribuiscono altresì a dilatare le tempistiche.

4. *Quali uffici sono stati coinvolti nelle varie procedure?*

Tutte le Autorità comunali, cantonali e federali hanno un obbligo di collaborazione nei confronti delle Autorità della migrazione e sono tenute a fornire le informazioni e i dati necessari per l'applicazione delle normative in materia di stranieri. L'Ufficio della migrazione interpella, in base alle necessità e alle circostanze, i servizi pertinenti. Lo stesso collabora in particolare con il Ministero pubblico, la Polizia cantonale, le Polizie comunali, i Comuni, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti, l'Istituto delle assicurazioni sociali, eccetera.

5. *Quali controlli incrociati vengono – o andrebbero – fatti per evitare casi del genere?*

I controlli in essere, peraltro previsti anche dal quadro normativo in materia di stranieri vigente a livello cantonale e federale e ampiamente illustrati in precedenti atti parlamentari permettono già un ampio scambio d'informazioni e consentono d'individuare e di combattere eventuali abusi. La vicenda riportata nei media è la comprova dell'efficacia delle collaborazioni instauratesi tra i vari enti. Come accennato, l'effetto sospensivo delle vie ricorsuali come la natura puramente dichiaratoria dei permessi di soggiorno UE/ALS, nonché le limitazioni derivanti dall'Accordo della libera circolazione, talvolta protraggono o impediscono le possibilità d'intervento dell'Autorità della migrazione come pure di altri servizi. Si specifica poi, come evinto dagli articoli pubblicati nei media alla base di questa interpellanza, pur essendo stato oggetto di diverse vicissitudini anche di carattere penale, lo straniero in quel momento non risultava iscritto nella banca-dati RIPOL con il relativo mandato di ricerca.

6. *Non ritiene il Consiglio di Stato che, vista questa e altre casistiche gravi, sia opportuna una revisione delle procedure?*

No. Infatti, proprio grazie all'impianto di controllo vigente nel nostro Cantone, è stato possibile in varie occasioni individuare situazioni problematiche e intervenire con una decisione negativa concernente il diritto di soggiorno.

7. *Nel 2015 il Consiglio di Stato ha deciso di abbandonare la richiesta del certificato dei carichi pendenti per il rilascio o il rinnovo dei permessi B e G. Visto l'episodio in questione, il Consiglio di Stato intende reintrodurre la richiesta dei carichi pendenti?*

La decisione è stata il risultato di attenti approfondimenti, tenuto conto del principio "in dubio pro reo" che impedisce alle Autorità di arrecare un pregiudizio a qualcuno che è oggetto di procedimento finché la decisione di colpevolezza non è cresciuta in giudicato.

DADÒ F. - Ringrazio il Consigliere di Stato Gobbi per le risposte puntuali e chiare. Ho però ancora due domande: quando il DI ha ricevuto il dossier dal Canton Argovia, non vi era niente che facesse presagire un problema? Inoltre, visto che il ministro non ha risposto, forse per una dimenticanza, quale tipo di permesso aveva ricevuto la persona in questione?

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Come già detto nella premessa, il permesso era di tipo B, quindi un permesso di soggiorno rilasciato dal Canton Argovia. Negli altri Cantoni non vi è la stessa sensibilità vigente in Ticino sui controlli da effettuare e quindi i dossier sono molto più sottili rispetto ai nostri dal punto di vista dei controlli. Tuttavia, un permesso rilasciato in modo corretto da un altro Cantone non può essere da noi contestato e, se vi sono dubbi, come risposto poco fa, sono svolti approfondimenti. In questo caso anche la "ricerca di arresto" non era inserita nella banca dati RIPOL; di conseguenza il controllo delle Autorità di polizia, che si erano già confrontate con il soggetto, non aveva dato esito positivo. La vicenda è emersa una volta che il procuratore pubblico ha segnalato la questione alle Autorità italiane (per un procedimento qui da noi).

PRONZINI M. - Faccio solo un'osservazione a futura memoria. Ha fatto bene il collega Dadò a porre domande supplementari alla sua interpellanza, cui il Consiglio di Stato ha risposto. Ne prendo atto e la prossima volta ci riserviamo anche noi il diritto di porre domande supplementari e ci attenderemo delle risposte. Sono d'accordo con questa procedura poiché la democrazia deve essere la più ampia possibile e giustamente il ministro ha dato seguito a queste legittime domande da parte del collega. Faremo così pure noi la prossima volta.

FRANSELLA C., PRESIDENTE - Quando risponde alle interpellanze, il collega Pronzini dà anche consigli alla Presidenza e a tutti gli altri. Faccio notare che quella di prima non è una prerogativa data solo al deputato Dadò.

PRONZINI M. - Intervengo per fatto personale. Se il Presidente Franscella si riferisce a quanto accaduto ieri¹, sottolineo che ieri, appunto, ha avuto luogo una brutta dimostrazione di democrazia: il Consiglio di Stato non ha risposto a una mia interpellanza e il Presidente del Parlamento non ha fatto nulla per far rispettare la legge. Intendevo questo nel mio intervento di prima.

¹ Cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio 2019/2020, Seduta IV, 24.06.2019, p. 468.

FRANSELLA C., PRESIDENTE - Questo è il suo parere.

Parzialmente soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.